

STATUTO

SIAMO FATTI COSI' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVAGLIA' BI VIA ABATE BERTONE
6

Numero REA: BI - 194342

Codice fiscale: 02546980026

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al numero di raccolta 13.751	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede	
	E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in partico-	
	lare ai sensi dell'art. 1, lettera b) della legge n. 381/91,	
	la società cooperativa sociale denominata:	
	"Siamo fatti cosi - Società cooperativa sociale"	
	siglabile: "Siamo fatti cosi s.c.s.", con o senza interpun-	
	zione.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-	
	razione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quan-	
	to compatibili, le norme sulle società a responsabilità limi-	
	tata.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Cavaglià e potrà isti-	
	tuire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze,	
	uffici e filiali ed altre unità locali altrove.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rap-	
	presentanza del movimento cooperativo.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà	
	essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	

	soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi del-	
	la mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in	
	attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi), di persone svantaggiate, quali ad esempio gli inva-	
	lidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istitu-	
	ti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i	
	tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i mino-	
	ri in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i	
	condannati ammessi alle misure alternative	
	alla detenzione, le altre persone a rischio o in stato di e-	
	marginazione segnalate dagli enti	
	locali, dalle unità sanitarie locali o dagli organi giudizia-	
	ri, nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge	
	8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni,	
	attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'au-	
	togestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità	
	di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la rea-	

	lizzazione dello scambio mutualistico, i soci cooperatori,	
	sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del	
	regolamento interno, instaurano con la Cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazio-	
	ne.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avva-	
	lersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni for-	
	nite da lavoratori non soci.	
	La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui so-	
	pra, potrà avvalersi di comitati	
	tecnici consultivi e di procedure di programmazione plurienn-	
	nali finalizzate allo sviluppo	
	dell'impresa o all'ammodernamento aziendale; potrà altresì	
	costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico ed il potenziamento dell'impresa.	
	Art. 4 -Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto lo	
	svolgimento delle seguenti attività:	
	1) attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezio-	
	ne, cernita, trasferimento, trasporto,	

	trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo,	
	innocuizzazione, ammasso,	
	deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classi-	
	ficazione e morfologia, o di loro	
	frazioni separate, nonché di materie prime, seconde, a mezzo	
	di contenitori, automezzi,	
	attrezzature, impianti e tecnologie specifiche; attività di	
	nettezza urbana, di igiene urbana,	
	di igiene ambientale con spazzamento di rifiuti urbani ester-	
	ni, lavaggi, irrorazioni ,disinfezioni, disinfestazioni, bo-	
	nifiche, pulizia degli arenili; bonifiche di siti ed aree in-	
	quinata etc.	
	2) svolgere attività artigianali che consentano la realizza-	
	zione o il recupero di oggettifinalizzati alla vendita;	
	3)attività di legatoria, recupero e restauro materiali bi-	
	bliografici, museografici ed oggettidi'arte, servizio di stam-	
	pa off-set; servizi editoriali di vendita all'interno dei mu-	
	sei, nellebiblioteche ed archivi; fornitura di riproduzioni e	
	recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;	
	4) gestione servizi di guardaroba, lavanderia, piccoli lavori	
	di manutenzione sartoriale su abiti, tessuti ed effetti pia-	
	ni, stireria e tintoria per ospedali, alberghi, centri terma-	
	li, enti pubblici e privati;	
	5) servizi di vigilanza, portierato, guardiania, sicurezza,	
	telesicurezza, antirapina,antitaccheggio;	

	6) organizzazione e gestione di concerti musicali, eventi	
	culturali ed espositivi;organizzazione e gestione di agenzie	
	viaggi e servizi turistici in genere, montaggio e	
	smontaggio mostre, fiere ed esposizioni, con trasporti e tra-	
	slochi di opere d'arte, servizio di assistenza e organizza-	
	zione fiere, mostre, congressi, convegni, meetings, ricevi-	
	menti,banchetti e cerimonie in genere;	
	7) servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura	
	contatori gas, acqua, elettricità e telefono, distribuzione	
	bollette e cartelli, agenzia di recapito, vuotatura e tra-	
	sporto cassette postali, affissioni e riscossioni tributi per	
	affissioni, rilevazione, gestione e riscossione di ogni e	
	qualsiasi altro genere di tributo;	
	8) gestione e manutenzione impianti esterni di illuminazione;	
	costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, in-	
	stallazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicu-	
	rezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;	
	9) costruzione e gestione parcheggi, autorimesse con servizio	
	di lavaggio automezzi,manutenzioni generali anche nei porti	
	ed aeroporti;	
	10) assumere lavori di pulizie generali e speciali, civili,	
	industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifaci-	
	mento letti, pulizie di camerate, dormitori ed alloggi col-	
	lettivi, pulizie e riordino mense, disinfestazione, disinfe-	
	zione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione e inter-	

	venti per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture	
	ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni, me-	
	tropolitane, aeroporti e servizi di sguatteria per qualunque	
	tipo di locale, sia esso ufficio, ambulatorio o altro, sia	
	per conto di enti pubblici che privati;	
	11) assumere la gestione di mense e servizi di confezionamen-	
	to pasti e di ogni altro servizio di ristorazione, gestione	
	di spacci, self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pa-	
	sticcherie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali e/o	
	turistici, per conto di enti pubblici e privati; esercizi di	
	caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastro-	
	nomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti,	
	servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e	
	ristorazione;	
	12) l'assunzione e l'esecuzione in appalto o sub appalto di	
	lavori ed opere edili e stradali, generici e specializzati,	
	per conto terzi, sia pubblici che privati;	
	13) la costruzione di manufatti edili di qualsiasi genere e	
	natura; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione	
	per conto terzi, sia pubblici che privati, di stabili e fab-	
	bricati di qualsiasi genere e natura, rustici, urbani, civi-	
	li, industriali e commerciali;	
	14) carpenteria metallica ed assemblaggio di parti e materia-	
	li anche in plastica;	
	15) la costruzione e l'installazione di impianti termici, di	

	condizionamento, idrici, antincendio, elettrici, impianti di	
	elaborazione dati, TV, videocitofonici, del gas e ad aria	
	compressa;	
	16) la partecipazione a gare per l'esecuzione e realizzazione	
	in appalto o sub appalto di opere pubbliche edili e stradali	
	di qualsiasi genere e natura;	
	17) l'assunzione di lavori di facchinaggio manuale e mecca-	
	nizzato per enti pubblici, statali, parastatali, locali ed	
	anche per aziende private o per privati; assumere lavori, ma-	
	novalanza, manutenzioni edili, elettriche, stradali e mecca-	
	niche; progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontag-	
	gio di impianti industriali, lavori di armamento ferroviario,	
	carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, ca-	
	bine di trasformazione, impianti elettrostrumentali, proget-	
	tazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto in-	
	tervento, gestione e manutenzione in genere di impianti ter-	
	moidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed	
	elettrici, di acquedotti e di gasdotti; installazione, manu-	
	tenzione, riparazione e trasformazione di impianti di produ-	
	zione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia	
	elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di	
	consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, impian-	
	ti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;	
	impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di a-	
	scensori, montacarichi, scale mobili e simili; impianti di	

	protezione antincendio, gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo; fornitura e posa in opera di sistemi di monitoraggio incendi boschivi;	
	18) l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio e movimentazione di merci e cose per conto terzi;	
	19) l'assunzione di lavori di manutenzione degli impianti in genere, lavori di pulizie, compresi quelli preliminari e complementari: pulizie di case, condominii, uffici, negozi, stabilimenti, capannoni, piazzali e qualsiasi altro lavoro di pulizie per conto terzi;	
	20) gestione di attività di potatura e manutenzione di aree verdi sia private che pubbliche;	
	21) servizi aziendali di custodia ed annessi;	
	22) servizi di logistica;	
	23) attività di trasporto ed autotrasporto di cose per conto terzi, effettuate personalmente dai soci, su mezzi dei quali i soci o la società cooperativa siano proprietari, affittuari, in comodato d'uso, o mezzi in locazione finanziaria; traslochi con montaggio e smontaggio mobili, trasporto combinato, trasporto unimodale e intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta, interscambio e distribuzione; gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti; trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; gestione di linee in	

	concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;	
	24) attività di noleggio e/o vendita di attrezzature e mate-	
	riali propri della cooperativa in locali di proprietà della	
	Cooperativa e/o in locali di proprietà di terzi;	
	25) l'esercizio dell'agricoltura, in tutte le sue varie forme	
	e modalità, dell'agriturismo e di ogni attività connessa.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-	
	re, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque diretta-	
	mente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'al-	
	tro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svol-	
	gano attività analoghe o comunque accessorie all'attività so-	
	ciale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non	
	ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo	
	sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche con-	
	sortili, finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigi-	
	onamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;	
	potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere,	
	per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'acces-	

	so al credito bancario per sopperire alle esigenze finanzia-	
	rie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie ga-	
	ranzie e fideiussioni;	
	3) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la discipli-	
	na con apposito regolamento approvato con decisione dei soci,	
	il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo	
	vigente in materia e, in particolare, delle norme che disci-	
	plinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;	
	4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septies del codice civile;	
	5) organizzare e gestire qualsiasi attività che favorisca il	
	reinserimento sociale ed i processi	
	di riabilitazione delle persone svantaggiate di cui all'art.	
	3 dello statuto;	
	6) attuare corsi di formazione professionale e studio aperti	
	non solo alla compagine sociale	
	ma anche a coloro che aspirano a farne parte;	
	7) la cooperativa inoltre si propone di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	8) la cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	Per il raggiungimento dello proprio scopo sociale la Coopera-	

	tiva richiederà le autorizzazioni e si avvarrà di tutte le	
	provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coopera-	
	zione in generale e/o per gli specifici settori di attività	
	nei quali opera.	
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la	
	raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di as-	
	sicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai	
	sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modifi-	
	cazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91	
	e successive modificazioni e di ogni altra operazione comun-	
	que vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori coloro che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare diretta-	
	mente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo e-	
	sercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutuali-	
	stico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavora-	
	tive.	
	In particolare possono assumere la qualifica di Soci Coopera-	

	tori:	
	- le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2	
	della già citata legge n. 381/91 e successive modificazioni;	
	- le persone disoccupate o che si trovino nella necessità di	
	lavorare.	
	Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività nel-	
	la Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della leg-	
	ge 8 novembre 1991 n. 381; i Soci Volontari saranno iscritti	
	in apposita sezione del libro Soci ed il loro numero non	
	potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì consentita	
	l'ammissione come Soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento del-	
	la società.	
	In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valu-	
	tazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'atti-	
	vità svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere So-	
	ci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà es-	
	sere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di	

	soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le perso-	
	ne fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro	
	inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento	
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.	
	Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di	
	voto nelle decisioni relative al bilancio e nelle assemblee	
	di modifica statutaria e in quelle di elezione o modifica	
	delle cariche sociali.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato	
	il ristorno previsto dall'articolo 20.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque	
	l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capita-	
	le sociale.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	

	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12	
	del presente statuto:	
	a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizza-	
	tivo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Art. 7 - Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare doman-	
	da scritta all'Organo amministrativo.	
	La domanda dovrà indicare:	
	a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza,	
	domicilio e codice fiscale;	

	b) - l'interesse a far parte della cooperativa;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto e dai regolamenti interni;	
	d) - l'ammontare della quota di capitale che intende sotto-	
	scrivere;	
	e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi	
	alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;	
	f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti	
	sulla cooperazione.	
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) re-	
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle	
	persone giuridiche, società, associazioni od enti che inten-	
	dono essere ammessi, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà	
	specificare:	
	1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, l'attività svolta;	
	2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e	
	la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la	
	presentazione.	

	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo am-	
	ministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la	
	deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci .	
	Art. 8 - Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effe-	
	tuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.	

	Art. 9 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in	
	un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- la quota di capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo ammini-	
	strativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le de-	
	liberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri or-	
	gani sociali;	
	c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e	
	nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscrit-	
	ti, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, sal-	
	vo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accor-	

	data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro in-	
	staurato.	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere	
	in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della So-	
	cietà.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non	
	si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, au-	
	tonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia	
	cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono esami-	
	narla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricor-	

	rono i presupposti che a norma di legge e del presente statu-	
	to legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione ai sensi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e	
	società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge	
	preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su ri-	
	chiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, deci-	
	da, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichia-	
	razione di recesso.	
	Art. 12 - Esclusione	
	L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio :	
	a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	

	b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti in-	
	terni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o	
	degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi ;	
	d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamen-	
	to delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo ;	
	e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa o comunque attività contraria agli inte-	
	ressi sociali;	
	f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento come definito dall'ar-	
	ticolo 1455 del Codice Civile;	
	g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Coopera-	
	tiva.	
	h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	

	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Op-	
	posizione	
	Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrati-	
	vo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sen-	
	si di legge.	
	L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote effettivamente versate, eventualmente au-	
	mentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio	

	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e ri-	
	valutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al-	
	la cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventua-	
	le credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 -Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente	
	versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristor-	
	no, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.	
	Art. 16 -Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	

	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la ces-	
	sione di quota hanno avuto effetto .	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto .	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 17 -Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote del valore nominale non inferiore nè superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di	
	cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legata-	
	ri dei soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	

	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società .	
	Art. 18 -Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'ac-	
	quirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai	

	sensi di legge.	
	Art. 19 -Esercizio sociale - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci	
	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel	
	caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, da segna-	
	larsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto	
	stabilito dalla legge;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla leg-	
	ge;	
	c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale	

	effettivamente versato, in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al massimo	
	previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d)	
	Art. 20 -Ristorni	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a	
	titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti	
	leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratifica-	
	re lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli	
	amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni	
	caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regola-	

	mento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 -Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori	
	ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	

	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del	
	prestito soci;	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.	
	Art. 22 -Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Ammi-	
	nistratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione o, in caso di impossibilità o inattività dei sog-	
	getti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se no-	
	minato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato almeno	
	otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione alme-	
	no cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza,	
	spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualun-	
	que altro strumento (compresi il telefax e la posta elettro-	
	nica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal	
	libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il	
	numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai	
	soci alla società e debitamente annotati sul detto libro so-	
	ci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - pres-	
	so la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	

	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti	
	ed informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli ar-	
	gomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se no-	
	minati, che non partecipano personalmente all'adunanza do-	
	vranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito	
	alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di es-	
	sa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazio-	
	ne. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti del-	
	la società.	
	Art. 23 -Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla scissio-	
	ne della società, sul trasferimento della sede sociale in al-	

	tre località del territorio dello Stato al di fuori del comu-	
	ne di appartenenza, oppure sullo scioglimento anticipato,	
	tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni	
	devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti dei soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Art. 24 -Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 25 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla so-	
	cietà, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e	
	che non sia amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 26 -Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	

	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 27 - Amministrazione	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in sede di nomina:	
	a) - da un amministratore unico;	
	b) - da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per	
	il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel	
	rispetto delle vigenti norme di legge.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci	
	possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vi-	
	ce Presidenti.	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione,	

	il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed e-	
	ventualmente il Vice Presidente.	
	Art. 28 -Poteri degli Amministratori	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione	
	dei soci dalla legge.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione o all'Am-	
	ministratore unico:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative note integrative e rela-	
	zioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dal-	
	le normative vigenti;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi so-	
	ciali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei	
	singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti al-	
	l'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di	
	atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del	
	Consiglio dall'art. 32;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone	

	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consor-	
	tili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per di-	
	sposizioni di legge e dello statuto siano riservati	
	all'Assemblea;	
	k) concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari,	
	contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere ob-	
	blighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare con-	
	venzioni con Enti pubblici.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad	
	un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega .	
	Art. 29 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso invia-	
	to - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità	
	comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti	
	in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nomina-	
	ti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Consiglieri presenti.	
	Art. 30 - Cessazione e sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad inte-	
	grare detto organo; gli amministratori così nominati rimango-	
	no in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in	
	questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	

	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci	
	per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	
	per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decado-	
	no dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consi-	
	glieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.	
	Art. 31 - Compensi agli Amministratori	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.	
	Art. 32 - Rappresentanza	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove no-	
	minato.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od im-	
	pedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consi-	
	glio stesso, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli ammini-	
	stratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie lo-	
	ro delegate.	
	Art. 33 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di	
	legge, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti,	

	nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di	
	legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla	
	nomina del Presidente del Collegio.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli ar-	
	ticoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabi-	
	le sulla società, salvi i casi in cui detto controllo conta-	
	bile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi	
	di legge.	
	Al Collegio Sindacale si applicano le relative disposizioni	
	dettate in tema di società per azioni.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 -Scioglimento	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	

	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Art. 35 -Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 -Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro	
	la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del la-	
	voro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro	
	e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo am-	
	ministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponen-	
	doli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne-	
	gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamen-	
	to e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	

	Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione del patrimonio	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 38 -Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice	
	civile recante la "disciplina delle società cooperative", si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	In originale firmato:	
	ORLANDO Giorgio	
	Marika CARIOTI	
	NICOLELLO Alessandro	
	Carlo SCOLA Notaio	
	Io sottoscritto Dott. Carlo SCOLA Notaio in Biella, iscritto	
	nel Collegio del Distretto Notarile di Biella, attesto che la	
	presente copia, che consta di quattro fogli oltre ad un alle-	
	gato, e' conforme al suo originale e si rilascia per uso con-	
	sentito dalla legge.	